

## Glossario

**Amministrazione pubblica:** “il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita (cfr. § 3.26 del SEC95) la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese” (SEC95, §2.68).  
 Classificazione delle attività economiche (Ateco 2007): La nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008, costituisce la versione nazionale della nuova classificazione europea delle attività economiche Nace Rev. 2, profondamente diversa dalla precedente.

**Controllante:** L'unità istituzionale (persona fisica o giuridica) che esercita il controllo ai sensi del SEC95, §2.26.

**Controllata (impresa):** L'unità giuridica controllata direttamente o indirettamente da un'altra unità istituzionale (persona fisica o giuridica).

**Controllo congiunto:** Più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiunto su una società quando insieme detengono la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controllano in altro modo più della metà dei voti degli azionisti.

**Controllo pubblico:** “un'amministrazione pubblica esercita il controllo su una società quando detiene la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti degli azionisti. Inoltre, un'amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi o regolamenti che le danno il diritto di determinare la politica della società o di nominarne gli amministratori (SEC95, §2.26.).

**Imprese attive:** Per imprese attive si intendono le imprese che hanno svolto un'attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento.

**Gruppo di impresa:** Per gruppo di impresa si intende una associazione di unità legali controllate da una unità vertice; il Regolamento comunitario n. 696/1993 definisce il gruppo di impresa come *un'associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non*, avente *“diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili”* e in grado di *“unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”*. Il gruppo si caratterizza come *“l'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono”*.

**Servizio pubblico locale:** il Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000) definisce i servizi pubblici locali come quei servizi pubblici che “abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” (art. 112).  
 Successivamente il Consiglio di Stato ha precisato che per servizio pubblico si deve intendere “qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2605/2001). E pertanto rientra nella nozione di Servizio pubblico locale “qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un'utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale” (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2024/2003).

**Vertice:** Per vertice di un gruppo si intende l'unità giuridica (persona fisica o giuridica) che controlla le unità giuridiche del gruppo e che non è controllata da nessun'altra unità giuridica.